



*Consiglio Nazionale  
dell' Economia e del Lavoro*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241. ed in particolare l'art. 15 concernente gli accordi interistituzionali;

VISTO il d.Lgs., 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 70;

VISTA la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 2010;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione adottato nell'assemblea del 22 febbraio 2006 ed in particolare gli articoli 10 (acquisizioni gestionali specialistiche) e 11 (contratti di ricerca studio e consulenza);

VISTO il d.P.R. 25 gennaio 2018, di nomina del Segretario generale del Cnel;

VISTI i d.P.R. 21 luglio 2017, 4 agosto 2017 e 23 marzo 2018, concernenti il rinnovo della Consiliatura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), di nomina dei Consiglieri del Cnel pubblicati sulla G.U. serie generale n. 107 del 10 maggio 2018;

VISTA la direttiva generale del Presidente del Cnel per il 2018, n. 770 del 18 maggio 2018 nella quale è demandato al Segretario generale di proporre al Presidente le modifiche regolamentari, le opportune correzioni e gli emendamenti alla normativa in essere;

RITENUTA la urgente necessità, nelle more della revisione dei regolamenti del Cnel da realizzarsi secondo le procedure previste dalla legge n. 936/1986 citata con il coinvolgimento della costituenda Giunta del Regolamento ai sensi dell'art. 7 e nell'imminenza dell'insediamento della decima Consiliatura;

RITENUTA l'urgenza di garantire la piena operatività dell'amministrazione del Cnel nell'acquisto dei necessari servizi e delle prestazioni di studio e ricerca indispensabili al pieno espletamento delle funzioni del Cnel come sancite dalla legge;

RITENUTO, allo scopo, di determinare linee interpretative di ausilio all'applicazione degli articoli 10 ed 11 del regolamento di organizzazione nel rispetto dei principi sanciti, nelle materie trattate, dalla legislazione vigente nonché dalla *soft regulation* con particolare riferimento alle indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

RITENUTO che in virtù della riserva di attribuzioni in favore degli organi gestori, non appare coerente l'affidamento al Presidente o, alla Commissione competente per materia prima e all'Assemblea poi, dei compiti relativi alla selezione di controparti contrattuali, atteso che in capo ai medesimi organi si radica in via esclusiva la competenza relativa alla definizione delle esigenze istruttorie.

RITENUTO che tale principio di separazione attrae anche la sfera degli accordi inter-istituzionali da concludersi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per i quali si configura in capo all'organo non amministrativo l'attribuzione del potere di proposta;

SENTITO l'Ufficio di Presidenza nella seduta del 17 maggio 2018.

## DETERMINA

### **Art. 1 (contratti a titolo oneroso)**

1. La stipula di contratti a titolo oneroso da parte del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro integranti la fattispecie dell'appalto di servizi, dovrà soggiacere alle norme di cui al codice dei contratti pubblici, con procedura competitiva nel rispetto delle soglie ivi individuate.

2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, sulla stipula di contratti a titolo oneroso da parte del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro integranti la fattispecie dell'esternalizzazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 10 del regolamento di organizzazione del Cnel, debbono essere sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

### **Art. 2 (contratti d'opera professionale)**

1. Ciascuna determinazione di affidamento, da parte del Segretariato Generale, di un incarico individuale per acquisizioni gestionali specialistiche, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento di organizzazione, dovrà espressamente indicare:

- l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato;
- l'oggetto dell'incarico e le esigenze gestionali a carattere eccezionale e non continuative che ne hanno determinato la necessità;
- il termine dello stesso;
- il compenso, il cui pagamento deve essere preceduto dalle verifiche di regolare espletamento della prestazione e dalle altre previste dalla legge.

2. Il compenso deve essere corrispondente alla qualità e quantità della prestazione dedotta e, salvo motivate eccezioni, in linea con altre Istituzioni, rientrare nei seguenti parametri:

- a) fino ad un massimo di euro 18.500 per gli incarichi di alta e comprovata professionalità, desumibile anche dal curriculum vitae;
- b) fino ad un massimo di euro 12.000 per gli altri incarichi.

3. Della determinazione di conferimento dell'incarico va data preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza. Nell'espletamento della procedura comparativa, dovrà essere data adeguata pubblicità agli elementi del conferendo incarico.

**Art. 3 (Contratti di studio ricerca e consulenza, art. 11 Reg. org.)**

1. Ciascuna determinazione di affidamento, da parte del Segretariato Generale, di incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 11 del vigente regolamento di organizzazione, in quanto strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed alla realizzazione del Programma deliberato dall'Assemblea del Consiglio, ferma restando la necessità del previo accertamento della oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione, dovrà evidenziare il possesso della elevata professionalità del soggetto nello specifico settore di interesse istituzionale, sulla base delle specifiche richieste formulate dal competente organo consiliare.

2. La determinazione di conferimento dell'incarico specifica, con riferimento a ciascun incarico da conferire, gli obiettivi istituzionali da raggiungere e le specifiche e documentate capacità del soggetto cui richiedere il contributo a detti obiettivi.

**Art. 4 (Accordi interistituzionali, l. 241/1990, art. 15)**

1. Gli accordi di cui all'art. 15 della legge 241/1990 restano ammissibili nei casi in cui:

- è esclusa la realizzazione di un utile e non vi sia interferenza con i principi di libera concorrenza;

- il ricorso allo strumento della convenzione pubblico-pubblico appare utile per la realizzazione di un interesse comune, con suddivisione di compiti e responsabilità

2. Gli accordi di cui al comma precedente comportano per il Cnel la sola eventuale corresponsione del rimborso delle spese sostenute per l'attuazione degli impegni assunti nell'accordo.

Cons. Paolo Feluffo

